

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sull'oggetto della presente:

Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;

Il responsabile della ragioneria, per la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità, ha espresso parere favorevole;

Visto che con deliberazione di C.C. n.8 del 14/2/1992 esecutiva, venne approvato il Regolamento dei cavi stradali;

Che si rende opportuno procedere alla revoca della Tabella A) punto 1 Art.27 relativa alle somme da versare a ristoro del degrado del corpo stradale conseguente all'esecuzione dei lavori da parte dei titolari dell'esecuzione, fermo restando invece la tabella di cui al punto 2, relativa alle somme da versare per oneri di collaudo delle opere di ripristino dei cavi aperti dalle aziende;

Che altresì può essere inserito l'art.28 con la seguente disposizione "Per importi di lavoro superiori a L. 5.000.000 in sostituzione del deposito cauzionale è ammessa la forma del deposito a mezzo di polizza fidejussoria";

Con voti unanimi legalmente espressi

D E L I B E R A

- Di revocare la tabella A) punto 1 dell'Art. 27 del Regolamento cavi stradali approvato con deliberazione di C.C. n.8 del 14/2/92 di cui in al legato;
- Di inserire l'art. 28 contenente la seguente disposizione "Per lavori di importo superiore a L. 5.000.000 in sostituzione del deposito cauzionale è ammessa la forma di deposito a mezzo di polizza fidejussoria.

1

Prop

Per

2

Doc

vist

FA
CC

F
C



COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

C.a.p. 00063

Provincia di Roma

Allegato all'atto di C.C. n. 64

del 9-10-95

REGOLAMENTO DEI CAVI STRADALI

o all'atto di C.C. n. 8

14/2/92

TITOLO I

Delle Licenze

- ARTICOLO 1 Chiunque voglia eseguire cavi stradali deve ottenere l'autorizzazione dell'Autorità Comunale.
Per CAVO si intende qualsiasi apertura temporanea del suolo pubblico o stradale privato effettuata per l'esecuzione di lavori inerenti ad impianti e canalizzazioni in genere.
- ARTICOLO 2 La domanda per eseguire cavi deve essere redatta su carta le gale diretta al Sindaco ed essere sottoscritta dal privato, Ente o Società, in persona del rappresentante legale, che ha interesse all'esecuzione delle opere nel suolo pubblico o stradale privato.
Nel caso di cavi aperti da Aziende o Enti gestori dei pp.ss. alla domanda dovrà essere allegata apposita relazione firmata dal tecnico qualificato, con la quale si giustifichino le modalità dell'intervento ed i tempi di cui al punto 2 dell'articolo 3.
Il rappresentante legale ed il tecnico su indicato assumono con la sottoscrizione ogni responsabilità in merito a quanto sopra.
- ARTICOLO 3 La domanda dovrà indicare oltre al domicilio del richiedente ed alle sue generalità:
1) lo scopo per cui si vuole aprire il cavo e la sua precisa ubicazione, la dimensione che dovrà avere il cavo stesso, la specificazione delle opere che si vogliono eseguire nel suolo e dei mezzi impiegati;
2) la data di inizio ed il tempo che si intende impiegare per eseguire i lavori, tempo che dovrà essere contenuto entro i limiti strettamente indispensabili, tenuto conto di tutte le esigenze contingenti con particolare riguardo a quelle del traffico.
- ARTICOLO 4 Allorchè i lavori impegnino vaste superfici del suolo pubblico oppure interessino aree di circolazione stradale di grande importanza ai fini del traffico, la domanda deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data di inizio del lavoro ed accompagnata dai disegni e tipi dimostrativi riflettenti il complesso dei lavori stessi.
E' in facoltà dell'Ufficio Tecnico Comunale di stabilire l'ordine di successione dell'apertura dei vari cavi relativi ai lavori di cui al comma precedente.
- ARTICOLO 5 Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento del diritto per l'istruttoria e per la verifica della regolare esecuzione dei lavori, ed all'effettuazione di un deposito cauzionale nella misura che verrà determinata dall'Ufficio



Tecnico Comunale.

Tale deposito viene costituito a garanzia della regolare esecuzione dei lavori e di possibili danni ad opere comunali, della eventuale esecuzione d'Ufficio per la rimozione delle terre esuberanti e comunque ingombranti la sede stradale, nonché del pagamento delle tasse dovute e di eventuali penalità per trasgressione alle condizioni della autorizzazione.

Nel caso di autorizzazione concessa a privati, detto deposito costituirà anche garanzia del pagamento del costo dei lavori per il ripristino della pavimentazione stradale sul caso, che sarà effettuato a cura dell'Amministrazione Comunale.

Il deposito sarà svincolato dopo la verifica positiva della regolare esecuzione dei lavori di riempimento del cavo.

Tale verifica dovrà essere iniziata in corso d'opera e dovrà essere ultimata prima della riconsegna della superficie stradale al Comune.

Nel caso di autorizzazione concessa alle Aziende che gestiscono pp.ss., il ripristino della pavimentazione dovrà essere eseguito direttamente dall'Azienda intestataria dell'autorizzazione ed il deposito costituirà anche garanzia della corretta esecuzione dei lavori di ripristino; il deposito sarà svincolato dopo la verifica positiva della regolare esecuzione a cura del competente Ufficio Tecnico Comunale.

La verifica dovrà avvenire dopo dieci (10) mesi dalla fine del trimestre solare in cui sono stati eseguiti i ripristini e non oltre il dodicesimo (12°) mese.

In caso di esito negativo delle suddette verifiche, l'Ufficio Tecnico Comunale potrà richiedere l'esecuzione di tutti i lavori necessari per garantire il ripristino del cavo e della relativa pavimentazione a regola d'arte, assegnando all'uopo un termine finale, dopo il quale si procederà a nuova verifica.

Nel caso di AUTORIZZAZIONE ad Aziende che gestiscono i pp.ss., limitatamente alle strade in manutenzione al Comune, le Aziende dovranno versare all'Amministrazione Comunale, unitamente ai diritti di istruttoria di cui al precedente 1° comma, il compenso stabilito all'art. 21 lettera D per la sorveglianza della superficie stradale ripristinata a partire dalla riconsegna della stessa al Comune e fino alla data sopra stabilita per la verifica.

ARTICOLO 6

L'Ufficio Tecnico Comunale fisserà la data di inizio dei lavori e potrà modificare la durata indicata dal richiedente per l'esecuzione dei lavori stessi.

ARTICOLO 7

Quando si procederà da parte dell'Amministrazione Comunale al completo rifacimento della pavimentazione stradale o alla costruzione di una nuova strada l'Ufficio Comunale competente ne darà tempestiva notizia agli Enti esercenti i pp.ss. ed agli altri interessati, eventualmente a mezzo stampa o manifesti, affinché possano giovare dell'occasione per effettuare lavori di propria competenza che comportino comunque la manomissione del suolo stradale.

A tal fine le domande per il rilascio della relativa autorizzazione dovranno essere presentate entro il termine indicato nell'avviso.



COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

C.a.p. 00063

Provincia di Roma

Salvo casi imprevedibili e di assoluta e riconosciuta urgenza, non sarà rilasciata alcuna autorizzazione per rottura del suolo stradale, prima che siano decorsi due (2) anni dall'ultimazione dei lavori di sistemazione generale della pavimentazione di strade già esistenti o dall'ultimazione dei lavori di costruzione di nuove strade.

Nel caso in cui, a seguito dei lavori da eseguire da parte di una delle aziende che gestiscono i pp.ss., fosse necessario procedere a lavori di sistemazione generale o di sostanziale rifacimento di una strada o di un tronco di essa, l'Amministrazione Comunale ne darà comunicazione agli altri Enti o Aziende, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, invitandole ad eseguire eventuali lavori di pertinenza entro un periodo di tempo che verrà indicato dalla stessa Amministrazione Comunale.

Trascorso tale periodo non saranno concesse autorizzazioni se non dopo due (2) anni dalla ultimazione del manto stradale, salvo casi imprevedibili di assoluta e riconosciuta urgenza.

Le autorizzazioni, nei casi di imprevedibilità ed urgenza previsti dai precedenti commi, saranno rilasciate dal Sindaco, o dall'Assessore all'uopo delegato.

Le autorizzazioni saranno rilasciate su parere dei competenti Uffici Comunali, sempre subordinatamente alle condizioni generali del presente Regolamento ed alle condizioni tecniche speciali che di volta in volta potranno essere stabilite.

ICCOLO 8

Alle Aziende esercenti i pp.ss. che dovessero aprire durante l'anno un rilevante numero di cavi potrà concedersi, previa apposita domanda, che il deposito cauzionale di cui all'art. 5 venga effettuato in una unica soluzione nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Comunale competente. Tale deposito dovrà essere aumentato a richiesta del predetto Ufficio e potrà essere diminuito su richiesta dell'interessato, previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale. Il deposito deve essere prontamente reintegrato nell'importo stabilito, qualora l'Amministrazione Comunale dovesse rivalersi sullo stesso.

ICCOLO 9

Il periodo di durata dell'autorizzazione potrà essere prorogato, su parere favorevole dei competenti Uffici Comunali, semprechè tali proroghe siano state richieste almeno tre (3) giorni prima della scadenza, altrimenti l'interessato dovrà ottenere a tutti gli effetti una nuova autorizzazione.

ICCOLO 10

Nei casi di urgenza riguardanti guasti da ricercare o riparare, gli interessati, ove gli Uffici Comunali competenti siano chiusi, potranno aprire cavi solo previa comunicazione al comando dei VV.UU. competente. Tale comunicazione dovrà essere regolarizzata presso l'Ufficio Comunale competente entro le ore 14,00 della prima giornata lavorativa.



ARTICOLO 11

Nel caso di ultimazione anticipata dei lavori sul termine fissato nell'autorizzazione l'interessato avrà diritto a corrispondere la tassa di occupazione suolo pubblico limitatamente al periodo di effettiva occupazione, semprechè restituisca all'Ufficio Comunale competente l'autorizzazione stessa e dichiarare formalmente, nel caso di privati, di assicurare fino al precedente termine di scadenza, e comunque non oltre giorni cinque (5), la perfetta conservazione della chiusura del cavo, restandone responsabile, a tutti gli effetti, per tale periodo.

A fine del precedente capoverso, il periodo effettivo di occupazione sarà computato, salvo i differenti risultati degli accertamenti in loco, con inizio dal giorno di decorrenza della autorizzazione al giorno della sua restituzione, compreso.

TITOLO II

Della Competenza Dei Lavori

ARTICOLO 12

L'apertura e il riempimento dei cavi viene eseguita a tutta cura e spese dei titolari dell'autorizzazione.

Il ripristino della pavimentazione stradale, come previsto dall'art. 5, verrà eseguito nel caso di cavi aperti da privati a cura del Comune ed a spese dell'intestatario dell'autorizzazione, mentre nel caso di cavi aperti dalle Aziende dei pp.ss. a cura e spese delle Aziende stesse.

ARTICOLO 13

Il ripristino della pavimentazione stradale a spese dei titolari delle autorizzazioni dovrà estendersi; oltre che alla zona propria del cavo, anche alle zone laterali, in quella misura che l'Ufficio Tecnico Comunale giudicherà necessaria al perfetto riordinamento della pavimentazione stessa. I titolari delle autorizzazioni restano responsabili civilmente e penalmente degli avvallamenti e delle degradazioni che si verificheranno sul cavo a causa dei lavori da essa eseguiti, sia dopo il ripristino della pavimentazione stradale, sia dopo la verifica di cui all'art. 5 per fatti sopravvenuti e vizi occulti, imputabili al riempimento del cavo o al ripristino della pavimentazione.

ARTICOLO 14

Il conteggio dell'importo dei lavori eseguiti dal Comune per conto dei titolari dell'autorizzazione, sarà fatto a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale in base alle tariffe annesse ai contratti di appalto, in vigore tra il Comune e la ditta che ha eseguito i lavori, aumentato del 10% per spese generali.

Nel caso di lavori non contemplati nelle dette tariffe e contratti od eseguiti in economia dall'Ufficio Tecnico Comunale, la liquidazione sarà fatta dal medesimo in base a prezzi risultanti da apposite analisi, aumentati del 10% per spese generali.



E' facoltà dell'Ufficio inviare il conto dei lavori ai titolari delle autorizzazioni perchè provvedano direttamente al pagamento degli appaltatori, ovvero prelevare l'importo corrispondente sul deposito cauzionale di cui all'art.5. Questa seconda procedura sarà seguita quando si tratti di lavori eseguiti in economia e ad essa si ricorrerà, su richiesta degli appaltatori, nel caso in cui questi non siano stati soddisfatti entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione del conto lavoro ai titolari delle autorizzazioni.

TITOLO III

Della Condotta Dei Lavori

ARTICOLO 15

Il lavoro per il quale si è ottenuta l'autorizzazione, dovrà essere continuativo qualunque sia la natura ed il suo scopo, salvo che non sia stato altrimenti autorizzato per iscritto.

Qualora particolari esigenze lo consiglino, l'Ufficio Tecnico Comunale potrà ordinare che i lavori siano effettuati a turni continuativi di giorno e di notte.

Nella esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le possibili cautele per arrecare il minimo disturbo alla popolazione.

ARTICOLO 16

I lavori di escavazione del piano stradale dovranno eseguirsi per tratti non maggiori di metri quindici (m.15), ove si tratti di riparazione o costruzione di fogne, non maggiori di metri quaranta (m.40) nel caso di canalizzazioni, tenendo presente quanto è prescritto nell'ART.21 e salve particolari deroghe autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale, su motivazioni tecnologiche o di sicurezza.

Il lavoro non potrà essere proseguito nel tratto successivo se non sia stato ripristinato quello precedente.

ARTICOLO 17

Sarà cura dei titolari della autorizzazioni assicurare il libero passaggio per i pedoni verso gli ingressi delle abitazioni e delle botteghe e da un marciapiede all'altro in punti opportuni. I suddetti titolari dovranno inoltre assicurare il passaggio dei veicoli, ove non sia espressamente autorizzato dal Sindaco lo sbarramento della strada.

ARTICOLO 18

I lavori devono essere eseguiti con ogni cautela, ivi compresa l'apposizione delle prescritte segnalazioni, in modo da garantire a pieno l'incolumità pubblica ed evitare qualsivoglia danno a persone o cose.

Ove trattasi di lavori condotti per conto di Enti gestori di pp.ss. dovrà essere chiaramente esposta apposita tabella dalla quale risulti la natura dei lavori, l'Ente Gestore e la Direzione Lavori.

Le aperture di gallerie, chiusini, pozzi di accesso, tombini



e simili devono essere munite di opportuni recinti o ripari e sempre sufficientemente illuminati nelle ore notturne.

Inoltre dette aperture, fuori dell'orario di lavoro, debbono essere anche ricoperte con tavole e, occorrendo, con terra.

Uguualmente devono essere illuminati i cavi alle estremità dei vari tratti e, occorrendo, nei punti intermedi.

L'Ufficio Tecnico Comunale potrà anche richiedere che i cavi più pericolosi siano idoneamente coperti e sorvegliati, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni, durante le ore non lavorative.

ARTICOLO 19

E' facoltà dell'Ufficio Tecnico Comunale competente disporre che i cavi elettrici, telegrafici, telefonici e simili siano sistemati entro appositi manufatti.

Le tubazioni del gas dovranno collocarsi entro terra oppure in appositi cunicoli.

ARTICOLO 20

In tutti i casi in cui occorra attraversare manufatti ed aree private, il titolare dell'autorizzazione dovrà prendere, sotto la propria esclusiva responsabilità, accordi con i proprietari delle aree e manufatti prima di iniziare qualsiasi lavoro.

L'attraversamento o, comunque, la manomissione dei manufatti comunali interessanti il sottosuolo non è di regola consentito, salvo speciale autorizzazione del Sindaco da rilasciarsi in casi eccezionali subordinatamente all'impegno, particolari condizioni che saranno stabilite dagli Uffici competenti.

L'autorizzazione che comporti la costituzione di servitù nel sottosuolo dei giardini comunali e delle aree patrimoniali in genere, non potrà essere rilasciata se non previa stipulazione di apposita convenzione.

ARTICOLO 21

Per la condotta dei lavori relativi all'apertura e ripristino dei cavi dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti norme:

A) APERTURA DEI CAVI

- al Materiali di pavimentazione

Nelle aree stradali pavimentate con elementi lapidei da riutilizzare (selci, lastre, ecc.), detti elementi dovranno essere rimossi con ogni cura ed accatastati in un'area idonea e transennata, così da non costituire intralcio e pericolo al transito veicolare e pedonale, evitando, fin quanto è possibile, di ingombrare i marciapiedi; i materiali costituenti il letto della vecchia pavimentazione lapidea dovranno essere portati allo scarico.



a2 Esecuzione degli scavi

Il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere tutto trasportato allo scarico, fatta eccezione delle sole terre riutilizzabili (SABBIA, POZZOLANA, CAPPELLACCIO e simili).

Lo scavo dovrà essere realizzato con pareti verticali, evitando per qualsiasi motivo - anche in caso di allacciamenti laterali a condutture esistenti o di lavori simili - strapiombi o sgrottamenti -.

Le pareti dei cavi dovranno essere adeguatamente sbadacciate secondo quanto disposto dalle vigenti norme di legge o comunque ogni qualvolta necessario per la stabilità del cavo anche in relazione alle esigenze della circolazione veicolare.

Nelle strade di notevole transito o di larghezza limitata l'Ufficio Tecnico Comunale potrà disporre che i materiali da pavimentazione stradale e quelli di scavo eventualmente da riutilizzare vengano trasportati in luoghi appartati e recintati, che dovranno essere indicati dall'Ufficio stesso.

In relazione alla lunghezza del cavo l'Ufficio potrà anche disporre il trasporto allo scarico dei materiali di pavimentazione e delle terre provenienti dallo scavo riutilizzabili, quando ciò sia ritenuto necessario per motivi di traffico. Dovranno subito sempre essere trasportate allo scarico le terre esuberanti a seguito della costruzione dei manufatti o della posa nel cavo di condutture e di relativi apparecchi.

Ove il titolare dell'autorizzazione non provveda, nei casi summenzionati, tempestivamente al trasporto allo scarico dei materiali, gli agenti comunali potranno elevare contravvenzione e, nel giorno successivo, perdurando l'ingombro, potrà essere disposto il trasporto d'Ufficio a spese del titolare dell'autorizzazione.

B) POSA IN OPERA DI CONDUTTURE E CANALIZZAZIONI

La posa in opera di condutture, cavi elettrici, telefonici e simili dovrà essere eseguita secondo le normative vigenti ed i criteri stabiliti dal competente Ufficio Tecnico dell'Amministrazione Comunale, a profondità tali da consentire un riempimento il cui spessore valutato dalla generatrice superiore della canalizzazione o del manufatto di protezione della stessa quando questa è presente - di norma - non dovrà essere inferiore ad un (1) metro. I cavi elettrici, anche se del tipo armato, dovranno essere protetti con materiali o manufatti idonei al fine di poterli facilmente individuare.



C) RIPRISTINO DEI CAVI

c1 Riempimento dei cavi

Il riempimento dei cavi dovrà avvenire con la massima cura utilizzando unicamente POZZOLANA o idoneo materiale arido riutilizzabili, e rincalzando adeguatamente le condutture, i canapi ed i loro accessori.

Il riempimento dovrà essere eseguito a strati di spessore non superiori a cm. 30 ben compattati, in modo da evitare assestamenti nel tempo; nell'ultimo strato del riempimento, e comunque per uno spessore non inferiore a cm. 40, alla pozzolana o alla sabbia dovrà essere aggiunta una adeguata quantità di legante così da garantire la massima incomprimibilità sotto il transito veicolare conseguentemente non dovranno manifestarsi nel tempo sul suolo stradale nè risalti nè avvallamenti.

Nel caso di cavi aperti a cura di privati non si potrà procedere al riempimento del cavo se non dopo che l'incaricato comunale abbia verificato la regolare esecuzione dei lavori e constatato che gli stessi non abbiano arrecato danni ai manufatti comunali esistenti nel sottosuolo.

Nel caso di cavi aperti da Aziende dei pp.ss., il riempimento del cavo potrà essere eseguito subito dopo l'ultimazione dei lavori relativi ai sottoservizi, previa constatazione da parte della Direzione Lavori dell'Azienda, comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale, della regolare esecuzione delle opere e del non danneggiamento dei manufatti esistenti nel sottosuolo, comunale o non, restando ogni responsabilità civile e penale in proposito a carico del titolare dell'autorizzazione.

c2 Ripristino della pavimentazione stradale

Sia nel caso di cavi aperti da privati sia nel caso di cavi aperti dalle Aziende dei pp.ss. dovrà avvenire con pavimentazione del tutto identica a quella preesistente o migliorativa della stessa, qualora trattasi di pavimentazione non più adottata dall'Amministrazione Comunale.

Il rifacimento del manto stradale, sia esso in conglomerato bituminoso, in asfalto colato, in selciato, in elementi lapidei, ecc., dovrà risultare di superficie sufficientemente maggiorata rispetto a quella del cavo, così da garantire il collegamento a perfetta regola d'arte con la rimanente pavimentazione, e ciò tenuto conto anche della esistenza di cavi o di ripristini contigui. La maggiorazione della superficie di ripristino della pavimentazione stradale sarà quella indicata dal competente Ufficio Tecnico Comunale all'atto del rilascio dell'autorizzazione, fermo restando l'obbligo di più ampi ripristini ove la situazione dei luoghi al termine





del lavoro di riempimento del cavo, lo richieda.

D) RESPONSABILITA' ED ONERI

La responsabilità civile e penale per tutto quanto possa derivare dalla esecuzione dei lavori di cui alle precedenti lettere A - B - C - rimane a carico del titolare della autorizzazione, per tutto il periodo della durata dei lavori stessi e fino alla riconsegna al Comune delle aree stradali interessate dai cavi; la riutilizzazione dell'area per uso pubblico potrà avvenire solo dopo completata l'opera di ripristino della pavimentazione stradale.

La data di riconsegna sarà comunicata all'Ufficio Comunale per scritto e con congruo anticipo da titolare dell'autorizzazione.

Nella comunicazione dovrà essere precisata l'area stradale effettivamente interessata dal cavo ed i relativi tempi di occupazione del suolo pubblico.

La comunicazione dovrà essere controfirmata dal Direttore dei lavori che assumerà la responsabilità degli elementi ivi riportati e dovrà altresì affermare che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le norme del presente regolamento.

Fino alla riconsegna il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere sul luogo le recinzioni, i transennamenti, la segnaletica, i lumi e quanto necessario per garantire la pubblica incolumità.

Il titolare dell'autorizzazione - dal momento della riconsegna dell'area interessata dal cavo e fino all'accertamento di regolare esecuzione di cui all'art. 5 - a seguito di comunicazione dell'Ufficio Comunale e previa intesa o autorizzazione dello stesso, dovrà tempestivamente intervenire per eliminare la situazione di pericolo o i difetti conseguenti ai lavori eseguiti per ripristino o per riempimento del cavo; l'Ufficio Comunale potrà fissare il tempo per l'inizio e l'ultimazione, da parte del titolare dell'autorizzazione, degli interventi a ciò necessari: non ottemperando il titolare dell'autorizzazione nei termini suddetti, il ripristino potrà essere effettuato dall'Amministrazione in danno del titolare.

L'accertamento di regolare esecuzione di cui all'art. 5 non esime i titolari delle autorizzazioni dalle responsabilità loro incombenti conseguenti a fatti sopravvenuti o vizi occulti, imputabili al riempimento dei cavi o al ripristino della pavimentazione.

D1) DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER CAVI APERTI A CURA DEGLI ENTI O AZIENDE GESTORI DI PP.SS.

Entro il trecentotrentacinquesimo (335°) giorno dalla riconsegna dell'area interessata dal cavo per l'uso pubblico, il titolare dell'autorizzazione dovrà far pervenire all'Ufficio Comunale comunicazione di accertamento della





regolare esecuzione dei lavori, firmata dal Direttore dei lavori; a detta comunicazione dovrà essere allegato il verbale di visita di accertamento eseguita dal Direttore dei Lavori, non prima di 300 (trecento) giorni dalla riconsegna dell'area al Comune per l'uso pubblico.

Il Comune si riserva la facoltà di fare conoscere, entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, eventuali osservazioni in merito ai lavori e di richiedere, se del caso, gli interventi necessari assegnando i tempi di esecuzione degli stessi. In tale ipotesi il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere, ad interventi ultimati, nuova comunicazione di regolare esecuzione sulla quale il Comune potrà formulare eventuali osservazioni secondo le procedure e le modalità sopra specificate.

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non esegua gli interventi di cui sopra nei termini prescritti, l'Ufficio Comunale provvederà all'esecuzione dei lavori in danno del titolare.

Tutte le quote di ripristino saranno sottoposte a collaudo da parte di tecnico nominato dall'Amministrazione Comunale. Alla liquidazione del compenso relativo al collaudo l'Amministrazione Comunale provvederà a mezzo della somma introitata a tal fine giusto art. 5. I certificati di collaudo da approvarsi, da parte dell'Amministrazione Comunale, saranno emessi, con cadenza annuale, nel 1° semestre di ciascun anno limitatamente a quei casi per i quali saranno decorsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente i 30 giorni dall'ultima comunicazione di regolare esecuzione di cui al comma 4° della presente lettera D1.

TITOLO IV

Oneri - Sanzioni e Disposizioni Generali

ARTICOLO 22

I titolari dell'autorizzazione sono tenuti al pagamento dei diritti, tasse e contributi, stabiliti per l'occupazione permanente del suolo, sottosuolo, soprassuolo pubblico o gravato da servitù di uso pubblico.

Le occupazioni permanenti del sottosuolo per la costruzione dei locali destinati ad usi diversi dalle intercapedini (Intendendosi per tale un vano per l'aerazione dei muri perimetrali dei fabbricati) potranno essere consentite con apposite concessioni amministrativa fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

ARTICOLO 23

Qualora i titolari delle autorizzazioni non si attengano alle norme del presente Regolamento ed alle condizioni particolari alle quali i competenti Uffici hanno subordinato il riascio delle autorizzazioni stesse, ferme restando le sanzioni e le penali di cui all'art. 27, l'Am-



ministrazione Comunale potrà imporre lo spostamento degli impianti entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale potrà disporre la revoca dell'autorizzazione e la rimozione o il rifacimento dell'impianto a spese dei titolari stessi.

ARTICOLO 24

Nell'esecuzione dei lavori i titolari delle autorizzazioni dovranno rispettare i manufatti, le canalizzazioni dei pp. ss. o dei privati e le alberature esistenti e saranno tenuti al risarcimento degli eventuali danni comunque causati.

L'accertamento di regolare esecuzione dei lavori, di cui agli art. 5 e 21 del presente Regolamento, non esonera i titolari dell'autorizzazione da tale responsabilità nè la diminuisce per i danni che si verificano anche dopo la chiusura dei cavi, in conseguenza dei lavori eseguiti.

ARTICOLO 25

Le autorizzazioni sono sempre revocabili o prorogabili da parte del Comune che non assume alcun impegno per quanto concerne la loro durata. I concessionari del sottosuolo dovranno spostare, rimuovere, innalzare ad abbassare le opere e le canalizzazioni di qualsiasi natura ove ciò risulti necessario per l'esecuzione di lavori comunali o per qualsiasi altra esigenza per la quale occorra al Comune di variare l'andamento di tali opere e avendo provveduto alla costruzione di apposite gallerie o cunicoli, ritenga opportuno farvi collocare le opere o canalizzazioni eseguite da terzi, detti lavori saranno eseguiti a spese dei concessionari.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente subiti dalle canalizzazioni e dalle altre opere di Enti o di privati, per effetto dei lavori stradali eseguiti anche per suo conto e per effetto di acque correnti o stagnanti nel sottosuolo o per frane eventuali o per manomissioni e simili.

ARTICOLO 26

I funzionari degli Uffici Tecnici, e quanti altri autorizzati, faranno osservare le disposizioni del presente Regolamento ed, in caso di violazione, ove abilitati, eleveranno contestazione.

L'Amministrazione, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al successivo art. 27, si riserva il diritto di ritirare l'autorizzazione e di provvedere d'ufficio a spese dei titolari della stessa.

Il provvedimento d'ufficio sarà sempre applicato, ove si tratti dello sgombero delle strade e del riempimento del cavo e relativo ripristino della pavimentazione, nel caso in cui i titolari predetti non eseguano i relativi lavori con la dovuta sollecitudine e nel rispetto di tutte le norme prescritte.



ARTICOLO 27

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, quando la legge non disponga altrimenti, saranno punite con l'ammenda prevista dall'art. 106 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvata con R.D. del 03.03.1934 n. 383 e successive modifiche.

Ai sensi dell'Art. 107 della predetta legge le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento possono essere definite dal contravventore all'atto stesso della contestazione, mediante versamento della somma che sarà stabilita con apposito provvedimento della Giunta Municipale.

Oltre alle suddette sanzioni pecuniarie, saranno previste le seguenti penali di natura civilistica fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- 1) per lavori eseguiti in difformità delle prescrizioni contenute nella autorizzazione, sia per quanto riguarda l'esecuzione tecnica del cavo sia per quanto riguarda il ripristino:
 - penale di L. 150.000 per ogni mq. intero (escluse quindi eventuali frazioni) di superficie oggetto dell'intervento eseguito in difformità;
- 2) per lavori eseguiti oltre il termine fissato nell'autorizzazione:
 - penale di L. 300.000 per ogni giorno di ritardo sulla data di ultimazione;
- 3) per cavi le cui dimensioni eccedano quelle autorizzate:
 - a) se la lunghezza del cavo supera quella autorizzata maggiorata del 10%:
 - penale di L. 150.000 per ogni ml intero (escluse quindi le frazioni di metro) eccedente la lunghezza autorizzata, come sopra maggiorata.
 - b) se la larghezza del cavo supera quella autorizzata maggiorata di cm.20:
 - penale di L. 150.000 per ogni 5 cm. (escluse quindi eventuali frazioni) eccedenti la lunghezza autorizzata, maggiorata come sopra.

La penale di cui al punto 3 non si applica quando trattasi di interventi di emergenza per eseguire opere manutentorie su impianti preesistenti.

Gli uffici comunali competenti riferiranno semestralmente ad una apposita commissione (costituita con ordinanza Sindacale) della quale saranno chiamati a far parte gli Uffici Comunali interessati, sulle eventuali violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, sugli Enti, Aziende o privati responsabili delle violazioni stesse e sulle sanzioni o penali applicate o proposte.



ELIMINATA CON DELIBERA
N. 64 DEL 9-10-85

TABELLA A

1) SOMME DA VERSARE A RISTORO DEL DEGRADO DEL CORPO STRADALE CONSEQUENTE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DEI TITOLARI DELL'AUTORIZZAZIONE

Poichè l'apertura ed il ripristino di cavi stradali, ancorchè eseguiti a perfetta regola d'arte, provocano comunque un degrado del "CORPO STRADALE", vengono di seguito definite le somme da versare in relazione ai vari tipi di sistemazione superficiale interessata dai cavi:

- a) Cavi su carreggiata con manto in conglomerato bituminoso per ogni ml. di cavo L./ml. = 25.000 + I.V.A.
- b) Cavi su marciapiede con manto in asfalto colato o in conglomerato bituminoso o in lastre di Bagnoregio per ogni ml. di cavo L./ml. = 25.000 + I.V.A.
- c) Cavi su aree non pavimentate per ogni ml. di cavo L./ml. = 7.000 + I.V.A.
- d) Cavi su aree sistemate a verde per ogni ml. di cavo L./ml. = 15.000 + I.V.A.
- e) Cavi su carreggiata in selciato tradizionale o su marciapiede con manto selciato per ogni ml. di cavo L./ml. = 30.000 + I.V.A.
- f) Cavi su carreggiata con pavimentazione permanente e manto in conglomerato bituminoso o in cubetti di selce per ogni ml. di cavo L./ml. = 70.000 + I.V.A.

Le somme di cui sopra sono dovute anche in caso di apertura di cavi in tutto o in parte corrispondenti a ripristini preesistenti.

Le somme stesse sono riferite alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e rimarranno costanti fino al 31 DICEMBRE dell'anno di entrata in vigore del regolamento stesso.

Per gli anni successivi, le somme di cui sopra saranno aggiornate, per ogni semestre, rispettivamente al 1° GENNAIO ed al 1° LUGLIO dello stesso anno e considerate costanti per ciascun semestre.

L'aggiornamento avverrà in base alla variazione percentuale che, secondo l'indice accertato dall'ISTAT e relativo al prezzo al consumo per le famiglie di operai e impiegati, è intervenuta tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento ed il 1° GENNAIO dell'anno successivo o l'inizio dei semestri successivi.



COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

C.a.p. 00063

Provincia di Roma

2) SOMME DA VERSARE PER ONERI DI COLLAUDO DELLE OPERE DI RIPRISTINO DEI CAVI APERTI DALLE AZIENDE DEI PP.SS.

- Somma forfettaria da versare all'Amministrazione per oneri di collaudo del ripristino dei cavi aperti dalle Aziende dei pp.ss.

L./ml. 650 + I.V.A. + versamento cassa C.N.P.A.I.A.

Detta somma verrà aggiornata con i criteri di cui al precedente punto 1) e sarà inoltre soggetta ad eventuali aumenti delle tariffe professionali Ingegneri ed Architetti.

ART.28 - Per lavori di importo superiore a L. 5.000.000 in sostituzione del deposito cauzionale è ammessa la forma di deposito a mezzo di polizza fidejussoria.

ISTITUITO CON
DELIBERA N. 64
DEL 9.10.95

Comune di Campagnano di Roma

Per copia conforme all'originale.

Campagnano di Roma

NOV. 1995

